

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(D'ALEMA)

dal Ministro delle finanze

(VISCO)

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(BASSOLINO)

e dal Ministro dei lavori pubblici

(MICHELI)

**di concerto col Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1999

—————

Conversione in legge del decreto-legge 12 marzo 1999, n. 63,
recante misure urgenti in materia di investimenti e di
occupazione

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	7
Disegno di legge	»	12
Testo del decreto-legge	»	13

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento di urgenza, di cui si chiede la conversione in legge, costituisce attuazione degli accordi sottoscritti recentemente dal Governo con le parti sociali per lo sviluppo e l'occupazione.

L'urgenza si rinviene in un dato congiunturale: il rallentamento in questi ultimi mesi della crescita dell'economia italiana. È apparso, quindi, necessario adottare disposizioni urgenti per contrastare il predetto andamento congiunturale, favorendo la ripresa degli investimenti delle aziende attraverso la defiscalizzazione e rafforzando gli stanziamenti a favore dell'occupazione.

Si illustrano, qui di seguito, le singole disposizioni.

La norma contenuta nell'articolo 1, che opera solo per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e per il successivo, costituendo quindi una misura congiunturale, persegue lo scopo di incentivare le imprese sia ad accrescere e rinnovare in qualità l'apparato produttivo attraverso nuovi investimenti, sia ad incrementare le proprie dotazioni patrimoniali. Infatti, il beneficio previsto è collegato alla duplice condizione che vengano effettuati accantonamenti di utili o conferimenti in denaro, da un lato, e investimenti in beni strumentali nuovi, dall'altro: il minore tra questi due importi costituisce parametro autonomamente rilevante in ciascuno dei due esercizi considerati dalla norma, per il computo del beneficio: beneficio che consiste nell'assoggettamento ad un'aliquota d'imposta ridotta al 19 per cento della parte di reddito corrispondente al parametro anzidetto.

Quanto al primo dei summenzionati aspetti, quello, cioè, concernente l'incentivazione all'incremento del patrimonio netto,

il provvedimento si muove nella stessa direzione della *dual income tax* (DIT), determinandone senz'altro un rafforzamento, ma senza interferire con il suo funzionamento. Infatti, la parte di reddito assoggettato ad aliquota del 19 per cento va calcolata autonomamente e prioritariamente rispetto al regime DIT di cui l'impresa potrà continuare a fruire, ricorrendone i presupposti, sul restante reddito conseguito. L'incremento del patrimonio netto è computato, in ciascun periodo, tenendo conto dei conferimenti in denaro e dell'utile accantonato a riserva: si tratta, ovviamente, dell'utile dell'esercizio precedente. Al riguardo valgono le regole di determinazione previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, le quali, com'è noto, oltre a stabilire l'esclusione degli utili destinati a riserve non disponibili costituite a fronte di plusvalenze derivanti dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 2426, comma 1, n. 4, del codice civile prevedono che gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento, quelli derivanti dall'accantonamento degli utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve si sono formate, mentre le riduzioni di patrimonio netto, con attribuzione a qualsiasi titolo ai soci o partecipanti, di cui si tiene altresì conto, rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati.

Quanto al secondo aspetto, sono rilevanti gli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi ammortizzabili ai sensi degli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), se destinati a strutture situate nel territorio dello Stato, con esclusione degli immobili di ogni tipo, tranne gli impianti, anche se oggettivamente commerciali, e altresì dei beni indicati nell'articolo

121-bis, comma 1, lettera a), numero 1), del TUIR (trattasi degli aeromobili da turismo, delle navi e imbarcazioni da diporto, delle autovetture ed autocaravan, di cui alla lettera a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dei ciclomotori e dei motocicli), tranne quelli destinati ad essere utilizzati in modo strumentale nell'attività propria dell'impresa, cioè i beni senza i quali l'attività della stessa non può essere esercitata (ad esempio, le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio delle stesse) o adibiti ad uso pubblico. Deve trattarsi, come già detto, di beni «nuovi», cioè acquistati dal produttore, dal costruttore o dal rivenditore ovvero prodotti dall'impresa stessa.

Si noti che la norma ha inteso non solo spingere le imprese a rinnovare il parco dei beni strumentali, ma anche a compensare i decrementi delle dotazioni iniziali derivanti dal deperimento e consumo delle stesse. Infatti, gli investimenti vengono misurati, ai fini che qui interessano, al netto delle cessioni e delle dismissioni, nonché degli ammortamenti dedotti nel periodo: naturalmente gli ammortamenti devono riguardare beni della stessa tipologia di quelli cui attengono gli investimenti agevolabili.

Riguardo all'ambito soggettivo, fruiscono dell'agevolazione, innanzitutto, le società di capitali e gli enti commerciali residenti, nonché i soggetti commerciali esteri. Ovviamente per questi ultimi il beneficio riguarda le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, nel senso che le coordinate normative (investimenti, apporti, reddito agevolato) vanno riferite a tali strutture.

Per i predetti soggetti la disciplina in esame garantisce una significativa riduzione del prelievo fiscale sia pure entro margini di variabilità che vanno da un massimo del 18 per cento del reddito agevolato ad un minimo dell'8 per cento. Infatti, nel caso in cui i soggetti per effetto della DIT fruiscono già di un'aliquota media del 27 per cento, la riduzione di aliquota sarà dell'8 per cento = (27 - 19 per cento) del reddito age-

volato. Nel caso in cui i soggetti siano molto capitalizzati con patrimonio di formazione pregressa alla DIT e abbiano un'aliquota media significativamente superiore al 27 per cento, il risparmio d'imposta potrà essere anche del 18 per cento (pari al 37 - 19 per cento) del reddito agevolato.

Anche per il reddito agevolato dal provvedimento in esame valgono le regole previste dal decreto legislativo n. 466 del 1997 per la DIT, che, ai fini della formazione delle imposte di cui all'articolo 105, comma 1, lettera b), del TUIR, consentono di considerare l'importo pari al 48,65 per cento di detto reddito non assoggettato a tassazione.

Sono ammessi, altresì, al beneficio anche gli imprenditori individuali e le società di persone. Per questi soggetti la nozione di accantonamento di utili e di conferimenti in denaro va rapportata alla loro realtà giuridico-strutturale: così, ad esempio, per le imprese individuali vanno presi in considerazione gli utili dell'esercizio precedente non prelevati e le immissioni di denaro a titolo di apporto.

Opportunamente, infine, la norma prevede l'estensione dell'agevolazione anche alle imprese in contabilità semplificata che, come tali, non sono invece ammesse al regime della DIT. In tal caso, la struttura contabile di tali soggetti non consente di tener conto degli incrementi di patrimonio netto e, pertanto, è stato necessario escludere la rilevanza di tale parametro di riferimento. Sicché per costoro costituisce condizione sufficiente ai fini dell'applicazione dell'agevolazione la realizzazione *sic et simpliciter* degli investimenti in beni strumentali: vale, ovviamente, anche per essi il principio secondo cui detti investimenti devono essere computati al netto degli ammortamenti, delle cessioni e delle dismissioni. Peraltro, proprio in considerazione dell'assenza per tali imprese di ogni richiesta di capitalizzazione, è apparso opportuno precludere l'applicazione del beneficio a quelle che non abbiano adeguato

i ricavi ai parametri e agli studi di settore.

Anche per le società di persone e gli imprenditori individuali l'agevolazione prevista dalla disposizione in esame può garantire una significativa riduzione di imposta, determinata dalla differenza tra l'aliquota marginale Irpef, che sarebbe applicabile al reddito complessivo netto dell'imprenditore o dei soci della società, e l'aliquota del 19 per cento applicabile al reddito agevolato.

Ai fini del computo dell'acconto, i soggetti che fruiscono delle agevolazioni in esame devono tenere conto dell'imposta che sarebbe dovuta senza l'applicazione delle agevolazioni stesse, anche qualora si avvalgano della facoltà di commisurare l'acconto all'imposta prevista per il periodo in corso, tenendo ovviamente conto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute, secondo i criteri previsti dalla legge.

Il comma 6 dell'articolo 1 dispone la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo, che è ottenuta, per metà utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero delle finanze del «Fondo speciale», mentre per l'altra metà si provvederà con la legge finanziaria relativa al triennio 2000-2002. Viene infine previsto che la mancanza dell'inserimento delle previsioni di copertura in tale legge finanziaria, produrrà la rideterminazione dell'aliquota del comma 6 in misura pari al 28 per cento.

Con la norma di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge viene rifinanziato il fondo per l'occupazione con gli accantonamenti previsti dalla legge finanziaria. Con l'ulteriore stanziamento di 670 miliardi, le disponibilità complessive del fondo per l'anno 1999 ammontano a circa 3.400 miliardi.

Con tale disponibilità è possibile promuovere ulteriori iniziative di sviluppo dell'imprenditoria giovanile, con l'incremento delle risorse destinate al «prestito d'onore» di cui al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 settembre 1996, n. 608, nonchè far fronte agli impegni assunti con la stipula del Patto sociale in materia di formazione continua e di apprendistato.

Oltre a tali interventi è altresì possibile incentivare il ricorso al *part time* e a forme di riduzione e rimodulazione dell'orario di lavoro e consentire la prosecuzione delle attività connesse ai progetti di lavoro socialmente utile e di pubblica utilità e delle altre iniziative previste dall'attuale legislazione, che trovano comunque copertura finanziaria sul fondo per l'occupazione.

L'articolo 3 è diretto a disciplinare le modalità di affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'ammodernamento e adeguamento della tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria.

A causa della particolare rilevanza - simbolica oltre che economica - dell'opera il Governo ha deciso di predisporre un percorso rigidamente scadenziato quanto ai tempi e concettualmente articolato attorno a due fondamentali momenti: quello dell'esame della fattibilità economico-finanziaria dell'operazione con ricorso alla partecipazione finanziaria dei privati e, in caso di esito positivo della prima fase, quello della procedura di affidamento ed aggiudicazione vera e propria della concessione di costruzione e gestione ad un soggetto privato.

Per l'espletamento della prima fase di attività è così prevista la nomina di tre esperti, selezionati, a seguito di procedura di evidenza pubblica, tra i maggiori operatori internazionali nel settore, per condurre le attività propedeutiche alla definizione della finanziabilità dell'investimento.

Viene previsto che, al termine dell'*iter* di valutazione della fattibilità economica del progetto, i risultati delle rilevazioni e della attività dei consulenti siano consegnati al Ministro dei lavori pubblici il quale decide in ordine alla finanziabilità del progetto con ricorso a risorse private.

Con riguardo alla valutazione più propriamente economica del procedimento, occorre muovere dall'assunto per cui l'auto-

strada Salerno-Reggio Calabria costituisce una priorità per l'attività del Governo di adeguamento infrastrutturale del Mezzogiorno.

La necessità che il processo di infrastrutturazione del Paese debba svolgersi con il ricorso alle risorse dei privati costituisce l'elemento qualificante anche della realizzazione dell'autostrada Pedemontana veneta. D'altra parte tale principio è stato stabilito nel DPEF, ove è precisato che le opere relative alla realizzazione di infrastrutture non possono più gravare integralmente sul bilancio dello Stato. È stata pertanto prevista anche per l'autostrada Pedemontana veneta la medesima procedura di realizzazione stabilita per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

* * *

Articolo 1

Per quanto riguarda i profili comunitari, si deve rilevare che la norma si presenta come una misura di carattere generale, che non riguarda un particolare settore economico, e che configura ormai un vero e proprio metodo di tassazione del reddito d'impresa volto a valorizzare l'apparato produttivo e, quindi, i soggetti che effettuano nuovi investimenti ed incrementano il proprio patrimonio.

Impatto costituzionale

Sotto il profilo costituzionale non vi sono problemi, poichè l'introduzione dell'agevolazione in questione non fa certo venire meno i caratteri di progressività del sistema impositivo nazionale, alla cui stregua va valutato il rispetto del principio costituzionale di progressività, che non può intendersi riferito ad una singola imposta o ad un singolo istituto di un'imposta.

Impatto sul sistema delle autonomie locali

Non si rinvencono profili di rilievo.

Impatto sul sistema amministrativo

Sotto il profilo amministrativo non vi sono problemi applicativi rilevanti, dovendosi, semplicemente, tener conto, nella modulistica delle imposte dirette per l'anno 2000, delle innovazioni introdotte.

Articolo 2

Impatto comunitario

La norma, prevedendo un mero rifinanziamento del Fondo per l'occupazione, non pone problemi di compatibilità con la disciplina comunitaria.

Pertanto, la destinazione delle risorse ad iniziative in materia di sviluppo dell'imprenditorialità giovanile e di formazione continua, appare in linea con il quadro comunitario degli aiuti all'occupazione.

Impatto costituzionale

Sotto il profilo costituzionale la disciplina dà attuazione ai principi contenuti negli articoli 4 e 35 della Costituzione.

Impatto sul sistema delle autonomie locali

La normativa non presenta aspetti di diretta incidenza sulle autonomie locali.

Impatto sul sistema amministrativo

Non sussistono problemi applicativi della normativa in esame, trattandosi di un mero rifinanziamento del Fondo per l'occupazione.

RELAZIONE TECNICA

*Articolo 1**Oggetto della norma*

Viene prevista la tassazione separata alla aliquota agevolata del 19 per cento di una parte del reddito imponibile ai fini Irpeg delle società di capitali, degli enti commerciali residenti e delle società ed enti non residenti con stabile organizzazione nello Stato, pari all'ammontare di investimenti in beni strumentali nuovi al netto degli ammortamenti deducibili nell'esercizio, nei limiti dei conferimenti in denaro e degli utili accantonati a riserva. In altre parole, l'aliquota agevolata si applica al reddito d'impresa corrispondente al minore tra gli investimenti (al netto degli ammortamenti) e l'incremento della base DIT.

Gli investimenti nuovi riguardano i beni materiali ammortizzabili quali impianti, macchinari, attrezzature, ad esclusione degli immobili strumentali anche per natura nonché di taluni mezzi di trasporto, ed i beni immateriali; i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva rilevano al netto dei decrementi verificatisi nello stesso periodo. Il provvedimento, a valenza congiunturale, consente una significativa riduzione della aliquota complessiva di imposta anche al di sotto della soglia del 27 per cento ed è limitato agli anni di imposta 1999 e 2000.

La disposizione in oggetto è applicabile anche alle società di persone (limitatamente alle Snc ed alle Sas) ed agli imprenditori individuali assoggettando a tassazione separata in Irpef una quota del reddito di impresa. Per le imprese a contabilità semplificata tale quota è commisurata esclusivamente all'ammontare di investimenti netti, a condizione che i ricavi dichiarati siano di ammontare non inferiore a quello derivante dalla applicazione dei parametri o degli studi di settore.

Conseguenze sul gettito

Si stima che la norma in oggetto possa provocare una riduzione di gettito Irpeg/Irpef di competenza annua pari a circa 2.000 miliardi. La perdita di gettito per cassa risulta pari anch'essa a circa 2.000 miliardi nel 2000 e nel 2001: proprio in virtù del carattere temporaneo della agevolazione, infatti, viene disposto che non si debba tenere conto in sede di determinazione dell'acconto dovuto della quota di reddito di impresa a tassazione separata.

Metodologia di stima

L'ammontare di investimenti in impianti, macchine, attrezzature, prodotti vari ed in beni immateriali, al netto delle corrispondenti quote di ammortamento, è stato valutato nel seguente modo:

sono state elaborate tutte le dichiarazioni dei redditi delle persone giuridiche (modello 760) e delle società di persone (modello 750) presentate nel 1996;

nei confronti dei contribuenti i quali avevano usufruito della agevolazione sul reddito reinvestito di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, l'ammontare di investimenti in impianti e macchinari netto è stato ottenuto sottraendo dall'ammontare di investimenti effettuati nel periodo di imposta - di cui al primo rigo del prospetto per la determinazione del reddito reinvestito - gli ammortamenti ed assumendo - per le persone giuridiche - la quota degli investimenti fissi lordi in macchine ed attrezzature per branca proprietaria rispetto al settore privato totale (dati Istat 1995) nonchè la quota imputabile ai beni immateriali. Per le società di persone è stata invece esclusa la quota di investimenti imputabile agli immobili strumentali quale risulta in base alle quote di ammortamento di immobili, avviamento ed altro ponderate per le rispettive aliquote medie;

nei confronti dei contribuenti i quali non avevano usufruito della agevolazione sul reddito reinvestito invece sono stati assunti:

per le persone giuridiche gli incrementi al netto degli ammortamenti dei beni materiali - saldo finale - rispetto al saldo iniziale di cui allo stato patrimoniale (quadro A, rigo 8), per la quota degli investimenti fissi lordi in macchine ed attrezzature per branca proprietaria rispetto al settore privato totale (dati Istat 1995), nonchè gli incrementi dei beni immateriali (rigo 7);

per le società di persone a contabilità ordinaria gli incrementi al netto degli ammortamenti dei beni materiali - saldo finale - rispetto al saldo iniziale (righe 76 e 77 del prospetto dei dati di bilancio) al netto della quota attribuibile agli immobili strumentali, nonchè gli incrementi dei beni immateriali (righe 78 e 79);

per le società di persone a contabilità semplificata l'incremento del costo complessivo dei beni ammortizzabili al netto dei relativi ammortamenti, di cui al rigo K11 del prospetto per la determinazione della imposta sul patrimonio netto, rispetto al corrispondente valore della precedente annualità, al netto della quota attribuibile agli immobili strumentali;

la quota di investimenti netti per le imprese individuali è stata stimata utilizzando il conto della formazione del capitale Istat.

Ai fini del calcolo delle conseguenze in termini di gettito si evidenziano inoltre i seguenti aspetti:

per le persone giuridiche l'incremento del patrimonio netto costituito da conferimenti in denaro è stato stimato valutando l'incremento

del capitale sociale e dei versamenti dei soci risultante dal prospetto per la determinazione della imposta sul patrimonio netto rispetto al dato dell'esercizio precedente, in misura pari al 50 per cento per tenere conto della data media del versamento, mentre le variazioni nette delle riserve costituite da utili dell'esercizio precedente sono state calcolate sommando gli incrementi deliberati di cui ai righe 7, 7-bis, 8 ed 11 del prospetto della maggiorazione di conguaglio, al netto dei decrementi per distribuzione, a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati;

per le società di persone a contabilità ordinaria l'incremento del patrimonio netto è stato valutato assumendo l'incremento del capitale sociale e dei versamenti dei soci risultante dal prospetto per la determinazione della imposta sul patrimonio netto rispetto al dato dell'esercizio precedente, in misura pari al 50 per cento per tenere conto della data media del versamento;

nei confronti dei contribuenti a contabilità ordinaria il reddito di impresa soggetto alla aliquota agevolata risulta pari al minore tra l'ammontare di investimenti netti e l'ammontare di incremento patrimoniale;

per le persone giuridiche la minore Irpeg di competenza è pari al $(37 \text{ per cento} - 19 \text{ per cento}) = 18 \text{ per cento}$ del reddito agevolato mentre per le società di persone la minore Irpef di competenza da parte dei soci persone fisiche percettori del reddito di partecipazione nella società - a causa della progressività per scaglioni della imposta - è stata calcolata imputando il reddito (al lordo ed al netto del reddito agevolato) ai soci sulla base delle rispettive quote di partecipazione e calcolando l'Irpef corrispondente, salvo poi riattribuire il tutto in capo alla società di persone: il reddito agevolato è stato assoggettato a tassazione separata alla aliquota del 19 per cento. La perdita di gettito Irpef risulta pertanto pari alla differenza tra l'imposta a legislazione vigente e la somma della imposta sul reddito di impresa residuo e della imposta a tassazione separata al 19 per cento.

Alla stima delle conseguenze in termini di gettito si è giunti elaborando analiticamente le dichiarazioni dei redditi delle persone giuridiche e delle società di persone presentate nel 1996 e nel 1995: per ogni contribuente a contabilità ordinaria è stata calcolata la capienza degli investimenti netti in impianti, macchinari e beni immateriali - determinati con le modalità già evidenziate - rispetto al rafforzamento patrimoniale, mentre per la contabilità semplificata è stato considerato l'ammontare di investimenti netti.

Soggetti a contabilità ordinaria (persone giuridiche, società di persone e persone fisiche)

Nell'anno di imposta 1995 a fronte di un ammontare di investimenti netti pari a circa 87.000 miliardi (di cui circa 35.000 da parte di contribuenti che hanno effettuato anche operazioni di rafforzamento patrimoniale) la quota di investimenti netti nei limiti dell'incremento patrimoniale è inoltre risultata pari a circa 8.850

miliardi, cui consegue una perdita Irpeg/Irpef di competenza pari a circa 1.380 miliardi.

Soggetti a contabilità semplificata

Per i contribuenti a contabilità semplificata invece l'ammontare di investimenti netti è risultato pari a circa 10.600 miliardi, con una perdita netta Irpeg/Irpef conseguente pari a circa 260 miliardi, ipotizzando a titolo prudenziale che tutti i contribuenti interessati rientrino comunque nei limiti minimi dei ricavi.

La stima di perdita di gettito complessiva dal 1995 è stata estrapolata al 1999 (circa 2.000 miliardi) tenendo conto dell'andamento di contabilità nazionale degli investimenti fissi lordi in macchine ed attrezzature 1995-1997, delle previsioni macroeconomiche per gli anni successivi nonché della capienza rispetto al reddito di impresa.

Articolo 2

La norma prevede il mero finanziamento del Fondo per l'occupazione, prevedendo altresì la possibilità di destinare una quota del Fondo stesso per rifinanziare gli interventi in favore dell'imprenditorialità giovanile. Con la disposizione di cui al comma 2 viene altresì fissata la quota di gettito dei contributi destinata agli interventi di formazione continua.

L'ammontare complessivo del finanziamento, pari a lire 870 miliardi per l'anno 1999, a lire 490 miliardi per l'anno 2000 e a lire 410 miliardi a decorrere dall'anno 2001, costituisce un tetto di spesa entro cui dovranno essere contenuti i diversi interventi a carico del Fondo per l'occupazione.

Articolo 3, comma 1

In ordine all'aspetto economico della norma occorre premettere che, in assenza di un intervento del finanziamento di privati per il completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, è stato preventivato un esborso di risorse pubbliche equivalenti a circa 6.700 miliardi di cui 2.500 già stanziati dalla delibera CIPE del 9 luglio 1998.

L'effettivo impegno delle risorse pubbliche verrà stabilito allorchè, al termine dell'*iter* di valutazione della fattibilità economica del progetto, i risultati delle rilevazioni e delle attività dei consulenti saranno consegnati al Ministro dei lavori pubblici. Questi di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decide in ordine alla finanziabilità del progetto con ricorso a risorse private ovvero stabilisce la necessità di proseguire l'opera attraverso il ricorso a fondi pubblici. Tale decisione avrà come conseguenza quella di definire l'eventuale impegno finanziario a carico dello Stato per l'effettiva attuazione dell'opera.

Agli oneri per i consulenti di cui al comma 1 si farà fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Articolo 3, comma 2

Le stesse considerazioni svolte per il completamento della autostrada Sarleno-Reggio Calabria valgono per la realizzazione dell'autostrada Pedemontana-veneta.

In relazione ai fondi pubblici, l'articolo 50, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, riserva la somma di lire 40 miliardi quale limite di impegno quindicennale a decorrere dall'anno 2000.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 marzo 1999, n. 63, recante misure urgenti in materia di investimenti e di occupazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 12 marzo 1999, n. 63, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1999.

Misure urgenti in materia di investimenti e di occupazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad incentivare la ripresa degli investimenti ed a favorire lo sviluppo di iniziative produttive, nonchè a rifinanziare il Fondo per l'occupazione, al fine di consentire l'immediata attivazione di interventi nel settore dell'occupazione e della formazione continua;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'immediato avvio delle procedure per l'affidamento in concessione dei lavori relativi a rilevanti tratte autostradali, al fine di conseguire benefici in termini di rilancio dell'economia e dell'occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle finanze, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Incentivi per i nuovi investimenti delle imprese)

1. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per il successivo, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti commerciali indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente al mi-

nore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del citato testo unico, anche mediante contratti di locazione finanziaria, effettuati negli stessi periodi e quello dei conferimenti in denaro, nonchè degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti nei periodi medesimi. Per le società e gli enti commerciali di cui al citato articolo 87, comma 1, lettera *d*) , le disposizioni del presente comma si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

2. Agli effetti del comma 1:

a) gli investimenti devono riguardare beni destinati a strutture situate nel territorio dello Stato e rilevano, in ciascun periodo d'imposta, per la parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti. Sono esclusi in ogni caso gli investimenti, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni di cui all'articolo 121-*bis*, comma 1, lettera *a*), numero 1), del citato testo unico n. 917 del 1986, tranne quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico, e quelli relativi ai beni immobili diversi dagli impianti;

b) i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva vanno computati, in ciascun periodo d'imposta, secondo i criteri previsti dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e rilevano per la parte eccedente i decrementi di cui al citato comma 5 verificatisi nel medesimo periodo; per le società e gli enti commerciali di cui al citato articolo 87, comma 1, lettera *d*), del testo unico n. 917 del 1986, si assumono gli incrementi del fondo di dotazione delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

3. Ai fini della determinazione dell'aliquota media di cui agli articoli 1, comma 3, e 6, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, non si tiene conto del reddito assoggettato alla disciplina del presente articolo e della relativa imposta. Detto reddito rileva, tuttavia, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del predetto comma; a tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 48,65 per cento di detto reddito.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. Se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano con riferimento esclusivamente all'ammontare degli investimenti indicati nei predetti commi 1 e 2, a condizione che i ricavi dichiarati siano non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, o degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis*, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se approvati per il settore di appartenenza.

5. Per i periodi d'imposta di cui al comma 1, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, assumendo, come imposta del periodo precedente e come imposta del periodo per il quale è dovuto l'acconto, quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni dei commi da 1 a 4.

6. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 1 a 5, valutato complessivamente in 2.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede per una quota parte pari alla metà mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. La copertura dei rimanenti 1.000 miliardi di lire nell'anno 2000 e 1.000 miliardi di lire nell'anno 2001 è rimessa alla legge finanziaria per il triennio 2000-2002, ai sensi dell'articolo 11, commi 3, lettera *a*), e 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni; in assenza di tale previsione nell'indicata legge finanziaria, l'aliquota di cui al comma 1 è rideterminata nella misura del 28 per cento.

Art. 2.

(Integrazione del Fondo per l'occupazione e interventi in materia di formazione continua)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 670 miliardi per l'anno 1999, di lire 290 miliardi per l'anno 2000 e di lire 210 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Nell'ambito delle disponibilità del predetto Fondo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può destinare una quota fino a lire 250 miliardi per l'anno 1999, agli interventi di cui all'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

2. In attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera *d*), della legge 24 giugno 1997, n. 196, è stabilita, a decorrere dall'anno 1999, in lire 200 miliardi la quota di gettito dei contributi di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinata agli interventi di cui al medesimo articolo 17, comma 1, lettera *d*). Conseguentemente, per assicurare la continuità degli interventi di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 1999.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 870 miliardi per l'anno 1999, a lire 490 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 410 mi-

liardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

(Affidamento in concessione di costruzione e gestione delle autostrade Salerno-Reggio Calabria e Pedemontana veneta)

1. Al fine di valutare la sostenibilità economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individua un consulente tecnico, un consulente finanziario e un analista di traffico, i cui compiti sono determinati nel bando di gara, nel quale deve essere previsto il coordinamento con il progetto sicurezza del Ministero dell'interno.

2. Al fine di valutare la sostenibilità economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale Pedemontana veneta, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come definita dall'accordo quadro del 1° agosto 1997 tra Governo e regione Veneto, ivi comprese la realizzazione e la gestione dei servizi ad essa connessi, con priorità relativamente al tratto che collega l'autostrada A31, all'altezza tra Dueville (Vicenza) e Thiene (Vicenza), all'autostrada A27, tra Treviso e Spresiano, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individua un consulente tecnico, un consulente finanziario e un analista di traffico, i cui compiti sono determinati nel bando di gara.

3. Per le opere di cui ai commi 1 e 2, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente nazionale per le strade (ANAS) predispone la progettazione definitiva relativa all'ammmodernamento ed all'adeguamento delle tratte autostradali per le quali non sia già stato affidato, ovvero sia in corso di affidamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'incarico di progettazione esecutiva.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni interessate relativamente alla tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria, valuta la sostenibilità economica, finanziaria e tecnica dell'affidamento

in concessione di costruzione e gestione delle due autostrade, e, qualora la valutazione sia positiva, impartisce le disposizioni necessarie affinché l'ANAS bandisca, entro i trenta giorni successivi, le gare per l'affidamento delle concessioni di costruzione e gestione delle due opere, stabilendo requisiti di qualificazione adeguati alla natura ed all'importanza della concessione. Nei bandi di gara è altresì specificato che i progetti dei lavori da appaltare predisposti a cura dell'ANAS formano parte integrante dell'oggetto della concessione di costruzione e gestione e devono, di conseguenza, essere fatti propri dal soggetto aggiudicatario della gara.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1999.

SCÀLFARO

D'ALEMA - VISCO - BASSOLINO -
MICHELI - CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

